

do sia già trascorso un anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluta, saranno esaminate caso per caso.

Riduzione - Riscatto. Il diritto alla riduzione od al riscatto sarà riconosciuto come di consueto dopo il pagamento della terza annualità di premio e durante il regolare pagamento dei premi. In caso di sospensione del pagamento del premio il Contraente sarà tenuto a dichiarare per iscritto, entro i trenta giorni di dilazione, l'eventuale intenzione di ridurre o riscattare il contratto; in difetto di tale dichiarazione la polizza sarà automaticamente prolungata (o ridotta al netto del prestito) con le caratteristiche già descritte.

La polizza ridotta è sempre riscattabile. Qualora la polizza sia stata invece prolungata automaticamente, il Contraente potrà ancora, entro il termine massimo di un anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluta, richiedere che la polizza venga ridotta o riscattata; l'ammontare della polizza ridotta o del prezzo del riscatto sarà però determinato all'epoca della richiesta come se tutti i premi fossero stati fino allora pagati, addebitando però al contraente i premi non pagati coi relativi interessi al saggio legale commerciale.

I valori di riduzione e di riscatto (Tab. N°2 a,b,c,) sono gli stessi della tariffa Mista normale (Tar.3). Vale a dire il capitale ridotto è determinato riducendo il capitale originariamente assicurato nel rapporto del cumulo dei premi pagati al cumulo dei premi pattuiti; il valore di riscatto è determinato scontando il valore di riduzione al saggio d'interesse composto del 4,25% all'anno per il tempo ancora mancante alla scadenza.

Capitale assicurabile. L'esenzione dalla visita medica, la brevità del periodo di carenza ed infine la clausola di prolungamento automatico, rendono necessaria una notevole limitazione dell'entità del capitale; si ritiene quindi opportuno e sufficiente stabilire in li